

DICHIARAZIONE ANTARTICA

[Bozza dell'8 giugno 2026]

Indice

Articolo I.	Antartide	1
Articolo II.	Status giuridico dell'Antartide.....	2
Articolo III.	Diritti e libertà dell'Antartide e degli esseri antartici.....	2
Articolo IV.	Limitazione dei diritti e delle libertà	3
Articolo V.	Doveri generali delle persone e delle istituzioni.....	3
Articolo VI.	Doveri specifici degli Stati	5
Articolo VII.	Processi decisionali relativi all'Antartide	6
Articolo VIII.	Attività all'interno dell'Antartide	7
Articolo IX.	Attuazione	7
Articolo X.	Interpretazione.....	8

[Nota: la versione definitiva della Dichiarazione non conterrà note a piè di pagina]

DICHIARAZIONE ANTARTICA

Preambolo

Noi, popoli della Terra, che proclamiamo e sosteniamo la presente Dichiarazione:

consapevoli di essere tutti parte della Comunità Terrestre, una comunità di esseri interconnessi e interdipendenti, indivisibile e vivente;

celebrando il magnifico e selvaggio continente dell'Antartide, l'Oceano Australe, e la comunità di vita che abita quelle terre, quei ghiacci, quelle acque e quei cieli capaci di ispirare stupore e meraviglia;

grati per la magnifica comunità antartica costituita dalle interrelazioni tra una moltitudine di esseri antartici, e per il ruolo vitale che l'Antartide svolge nel mantenere la salute dell'intera Comunità Terrestre;

consapevoli delle gravi minacce che l'alterazione del clima, l'acidificazione degli oceani, la pesca commerciale e altri impatti umani rappresentano per l'Antartide;

riconoscendo che i sistemi giuridici e politici esistenti non garantiscono all'Antartide una protezione adeguata né una voce nei processi decisionali che la riguardano;

convinti che garantire che gli esseri umani non disturbino né arrechino danno all'Antartide, e collaborino per fini pacifici all'interno dell'Antartide,¹ sia nel miglior interesse sia dell'Antartide sia dell'umanità;

accettando la nostra responsabilità collettiva di collaborare nell'adozione di azioni urgenti e² decisive per prevenire danni irreversibili;

uniti dall'aspirazione di garantire che l'Antartide possa prosperare come comunità autonoma e autoregolata, libera dal controllo umano e da influenze dannose;

proclamiamo la presente Dichiarazione Antartica e invitiamo tutti gli organismi internazionali, i popoli, le organizzazioni e le istituzioni ad adottarla, promuoverla e darle attuazione.

Articolo I. Antartide

L'Antartide è una comunità magnifica, antica, indivisibile, autonoma e autoregolata di esseri interdipendenti, dotata di una presenza e di uno spirito unici, e svolge un ruolo vitale e indispensabile nel mantenere le condizioni favorevoli al fiorire della vita.

¹ La riserva dell'Antartide a fini pacifici è un principio fondamentale del Sistema del Trattato Antartico.

² La necessità di urgenza è riconosciuta nel preambolo della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche marine antartiche (CCAMLR), che si dichiara «consapevole dell'urgenza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine antartiche».

Articolo II. Status giuridico dell'Antartide

- (1) L'Antartide è un'entità indipendente e autonoma, dotata di uno status e una personalità giuridica internazionale unici.³
- (2) L'Antartide possiede:
 - (a) il diritto all'indipendenza e a esercitare liberamente tutti i poteri giuridici, senza subire imposizioni da parte degli Stati;
 - (b) la giurisdizione all'interno del proprio territorio, su tutte le persone e le istituzioni che vi si trovano, e su tutti gli esseri antartici ovunque essi si trovino; e
 - (c) il diritto all'uguaglianza giuridica con gli Stati.
- (3) L'Antartide può esercitare qualsiasi potere che uno Stato sia legittimato a esercitare ai sensi del diritto internazionale al fine di proteggere se stessa e il proprio status giuridico, territorio, poteri, diritti e libertà.

Articolo III. Diritti e libertà dell'Antartide e degli esseri antartici

- (1) L'Antartide, e ciascun essere antartico, gode dei seguenti diritti e libertà, inerenti e inalienabili:
 - (a) il diritto di esistere, di mantenere la propria identità e integrità come essere distinto, autoregolato e interconnesso;
 - (b) il diritto all'autoespressione e all'autodeterminazione;
 - (c) il diritto di mantenere le relazioni che contribuiscono all'integrità e al funzionamento ecologico dell'Antartide e che sostengono la vita;
 - (d) la libertà di essere selvaggia, e di essere libera dall'inquinamento dal degrado, dal controllo o altre interferenze umane che possano mettere in pericolo i propri diritti e libertà;
 - (e) il diritto di essere rispettata; e
 - (f) il diritto di proteggersi da violazioni, effettive o minacciate, della propria dignità, dei propri diritti e delle proprie libertà.
- (2) Gli esseri antartici mantengono i propri diritti e libertà anche quando si trovano al di fuori della Convezione Antartica.
- (3) Oltre ai diritti e alle libertà loro inerenti, l'Antartide e ciascun essere antartico godono inoltre:

³ Un'entità dotata di personalità giuridica internazionale è in grado di possedere diritti e obblighi internazionali e di compiere determinati tipi di atti sul piano internazionale.

- (a) del diritto a che la propria dignità, i propri diritti e le proprie libertà siano rispettati, protetti e tutelati dalle persone e dalle istituzioni;
- (b) del diritto a essere protetti dal danno causato dagli esseri umani, compresa l'eliminazione dei rischi;
- (c) del diritto al pieno risarcimento per qualsiasi danno causato da persone o istituzioni che violino uno qualsiasi dei loro diritti o delle loro libertà;
- (d) del diritto a che le persone indaghino, monitorino e comunichino gli impatti su di loro, e a rappresentare efficacemente i loro interessi nei processi decisionali umani;⁴ e
- (e) del diritto a essere rappresentati in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che possa incidere sul loro status giuridico, sui loro poteri, diritti o libertà.

Articolo IV. Limitazione dei diritti e delle libertà

- (1) L'Antartide e ciascun essere antartico:
 - (a) godono dei diritti e delle libertà specificati nell'Articolo III nella misura in cui il diritto o la libertà in questione possano essere applicati a un essere di quella natura; e
 - (b) non possono essere privati di alcuno di tali diritti o libertà sulla base di distinzioni o preconcetti di origine umana, ivi comprese distinzioni fondate sulla natura organica o inorganica degli esseri, sulla specie, sull'origine o sulla loro utilità per gli esseri umani.
- (2) I diritti e le libertà dell'Antartide e di ciascun essere antartico sono limitati dai diritti inerenti e inalienabili di altri esseri (compresi gli esseri umani), ed eventuali conflitti tra tali diritti devono essere risolti in un modo che sostenga l'integrità, il funzionamento e la salute dell'Antartide e della Comunità Terrestre.
- (3) Una limitazione di un diritto o di una libertà è giustificabile se:
 - (a) promuove la coesistenza armoniosa e l'integrità, il funzionamento e la salute dell'Antartide; e
 - (b) non restringe i diritti o le libertà in modo irragionevole o oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo della limitazione stessa.

Articolo V. Doveri generali delle persone e delle istituzioni

- (1) Ogni persona e istituzione deve:

⁴ Questo aspetto è approfondito più avanti, nell'Articolo VII.

- (a) rispettare e proteggere la presenza, la dignità, la bellezza e il valore intrinseco dell'Antartide e degli esseri antartici;
 - (b) adottare tutte le misure ragionevoli per coesistere armoniosamente con gli esseri antartici e per rafforzare e conservare l'integrità dell'Antartide e i suoi cicli, processi ed equilibri ecologici vitali;
 - (c) riconoscere, rispettare, proteggere, promuovere e dare attuazione allo status giuridico e ai poteri dell'Antartide di cui all'Articolo II, nonché ai diritti e alle libertà giuridiche enunciati nella presente Dichiarazione;
 - (d) evitare di violare o limitare ingiustificatamente i diritti e le libertà riconosciuti nella presente Dichiarazione;
 - (e) perseguire i propri mezzi di sussistenza, il proprio benessere e i propri interessi economici in modi che non minaccino né arrechino danno all'Antartide, e adottare misure preventive per proteggere l'Antartide e gli esseri antartici dal danno causato da esseri umani o istituzioni, incluse misure volte a:
 - (i) stabilizzare il clima globale;
 - (ii) prevenire modifiche o alterazioni della struttura genetica o fisica di qualsiasi essere antartico in un modo che possa mettere in pericolo la sua integrità, o la sua capacità di contribuire alla vitalità e al funzionamento dell'Antartide; e
 - (iii) impedire che l'Antartide venga sfruttata mediante attività estrattive o esposta ad inquinamento o a sostanze tossiche, radioattive o comunque dannose;
 - (iv) impedire che la presenza di esseri umani in Antartide causi danni; e
 - (f) Adottare tutte le misure necessarie per mitigare qualsiasi danno causato da violazioni e agevolare il pieno e tempestivo ripristino delle entità o degli esseri colpiti.
- (2) Le persone e le istituzioni devono applicare i seguenti principi per promuovere la coesistenza armoniosa.
- (a) In quanto membri interconnessi e reciprocamente dipendenti della Comunità Terrestre, gli esseri antartici e gli esseri umani sono affini.
 - (b) L'Antartide e gli esseri antartici devono essere rispettati e i loro diritti e le loro libertà protetti, anziché essere controllati, gestiti, sfruttati o posseduti.
 - (c) Le persone sono individualmente e collettivamente responsabili di contribuire alla salute, all'integrità e al funzionamento della Comunità Terrestre che le sostiene, ivi compresa l'Antartide.

- (d) La conservazione, la protezione e il ripristino delle comunità ecologiche dell'Antartide devono avere priorità rispetto al conseguimento di benefici finanziari o di altro tipo a spese dell'Antartide.
- (e) Un approccio precauzionale che dia priorità alla protezione dell'Antartide deve essere applicato qualora vi sia incertezza circa la possibilità che un'attività proposta arrechi danno all'Antartide.

Articolo VI. Doveri specifici degli Stati

- (1) Ogni Stato, oltre ai doveri di cui all'Articolo V, deve adottare misure legislative e di altro tipo per trasformare norme locali, normative, disposizioni e procedure interne, transnazionali e internazionali:⁵
 - (a) riconoscere e rispettare lo status giuridico dell'Antartide come stabilito nell'Articolo II;
 - (b) istituire e applicare norme e leggi efficaci per la difesa, la protezione e la conservazione dei diritti e delle libertà dell'Antartide e degli esseri antartici;
 - (c) garantire che l'integrità, la salute e il funzionamento dell'Antartide e degli esseri antartici, nonché gli impatti umani su di essi, siano costantemente monitorati, e che le informazioni e le ricerche a tale riguardo siano condivise tempestivamente con gli altri Stati e le istituzioni competenti, e comunicate al pubblico;
 - (d) garantire che nessuno svolga in Antartide alcuna attività contraria ai principi o alle finalità della presente Dichiarazione, e che le potenziali conseguenze di tali attività siano valutate prima che vengano intraprese;
 - (e) garantire che i propri cittadini e le istituzioni costituite al proprio interno, o da esso controllate, non violino, al di fuori dell'Antartide, i diritti e le libertà riconosciuti nella presente Dichiarazione;
 - (f) considerare illecito qualsiasi atto od omissione che limiti un diritto o una libertà riconosciuti dalla presente Dichiarazione, salvo e nella misura in cui la persona o l'istituzione responsabile dimostri che tale limitazione sia limitata e giustificabile;
 - (g) accertare e far valere la responsabilità per la violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Dichiarazione, anche garantendo ai propri cittadini la possibilità di agire in giudizio per tutelare e far valere tali diritti e libertà; e

⁵ Questi doveri si applicano soltanto agli Stati, in quanto sono questi ultimi ad avere il potere di legiferare e di stipulare trattati. Una delle implicazioni di tale dovere è che esso richiederebbe agli Stati di valutare come trasformare il Sistema del Trattato Antartico (STA) affinché sia conforme alla presente Dichiarazione.

- (h) eliminare gli incentivi economici o di altro tipo legati ad attività che violano i diritti e le libertà riconosciuti nella presente Dichiarazione, e sviluppare e promuovere mezzi economici, sociali e di altro tipo per accrescere il benessere delle persone attraverso la coesistenza armoniosa.
- (2) Ogni Stato può nominare ambasciatori o altri rappresentanti per promuovere la coesistenza armoniosa con l'Antartide e al suo interno e l'effettiva attuazione della presente Dichiarazione.

Articolo VII. Processi decisionali relativi all'Antartide

- (1) Le persone e le istituzioni devono adottare ogni ragionevole misura per garantire che l'Antartide e gli esseri antartici siano effettivamente rappresentati nei processi decisionali che possano riguardarli, o che possano riguardare il loro status giuridico, i loro poteri, diritti o libertà riconosciuti nella presente Dichiarazione.
- (2) Nel dare attuazione al comma (1), ogni Stato deve adottare misure legislative e di altro tipo per consentire che l'Antartide sia effettivamente rappresentata, in modo coerente con il proprio status giuridico e i propri poteri ai sensi dell'Articolo II, nei processi decisionali a livello locale, nazionale, transnazionale ed internazionale:
 - (a) i processi decisionali che possano avere un impatto significativo sull'Antartide;⁶ e
 - (b) i procedimenti giudiziari o amministrativi che possano incidere sul riconoscimento, sull'esercizio o sulla protezione del loro status giuridico, dei loro poteri, diritti o libertà.
- (3) Gli esseri umani devono adoperarsi per garantire che i processi decisionali relativi all'Antartide siano coerenti, lungimiranti e promuovano la coesistenza armoniosa e il miglior interesse dell'Antartide.
- (4) Nel determinare cosa sia nel miglior interesse dell'Antartide o di un essere antartico, i soggetti che hanno potere decisionale devono:
 - (a) essere consapevoli del fatto che gli esseri umani non sono indigeni dell'Antartide, e adoperarsi attivamente per comprendere i modi in cui l'Antartide e gli esseri antartici si esprimono; e

⁶ Per dare attuazione all'obbligo di adottare decisioni nel miglior interesse dell'Antartide, è importante stabilire in che modo le persone possano esprimere gli interessi dell'Antartide e degli esseri antartici, affinché questi possano «partecipare» ai, o essere rappresentati nei, processi decisionali umani che possano riguardare l'Antartide. Ciò potrebbe includere la partecipazione al Sistema del Trattato Antartico (STA) e ai suoi organi, all'IPCC e alle Nazioni Unite, e dovrebbe comprendere il diritto di partecipare a procedimenti giudiziari dinanzi a tribunali nazionali ed internazionali.

- (b) tenere conto di ogni altra informazione che sia pertinente, compresi i dati scientifici più aggiornati e le diverse prospettive culturali.

Articolo VIII. Attività all'interno dell'Antartide

- (1) Le persone e le istituzioni possono intraprendere un'attività all'interno dell'Antartide solo se sussiste una ragione impellente per farlo e se l'attività:
 - (a) persegue fini pacifici;
 - (b) non viola alcun diritto o libertà riconosciuti nella presente Dichiarazione;
 - (c) è coerente con i principi di cui all'Articolo V (2); e
 - (d) non è contraria al miglior interesse dell'Antartide.
- (2) Nella pianificazione e nello svolgimento della ricerca all'interno dell'Antartide, la priorità deve essere data alla ricerca scientifica che migliora la nostra comprensione di come coesistere armoniosamente con l'Antartide e sul pianeta Terra, e di come individuare ciò che è nel miglior interesse dell'Antartide.⁷
- (3) La pesca e le altre forme di predazione umana sugli esseri antartici possono essere consentite solo nella misura in cui tali attività:
 - (a) siano coerenti con il comma (1); e
 - (b) non abbiano impatti negativi significativi sulle popolazioni di tali animali o sugli ecosistemi in cui vivono.
- (4) Qualora vi sia motivo di ritenere che un'attività autorizzata ai sensi del comma (1) abbia avuto, o sia suscettibile di avere, impatti sugli esseri antartici tali da escluderne l'autorizzazione ai sensi del presente Articolo, essa deve essere modificata, sospesa o annullata al fine di garantire la conformità al presente Articolo.

Articolo IX. Attuazione

I popoli della Terra che proclamano e sostengono la presente Dichiarazione devono collaborare per garantirne l'effettiva attuazione, anche istituendo istituzioni e processi coerenti con la natura intrinseca e lo status giuridico dell'Antartide, e garantire che:

- (a) quando decisioni o azioni che riguardano l'Antartide o specifici esseri antartici debbano essere prese, pianificate o intraprese, il miglior interesse dell'Antartide e degli esseri antartici interessati sia individuato e comunicato nel modo più accurato ragionevolmente possibile; e
- (b) L'Antartide e gli esseri antartici sono rappresentati da persone dotate della necessaria comprensione, delle qualità personali, delle competenze e

⁷ Il presente sotto-comma è volto a riorientare la ricerca verso studi che siano di beneficio per l'Antartide, senza tuttavia limitare la libertà di ricerca scientifica.

dell'impegno verso il miglior interesse dell'Antartide, tali da consentire loro di farlo con integrità e lungimiranza.⁸

Articolo X. Interpretazione

- (1) La presente Dichiarazione deve essere interpretata in un modo che ne promuova lo spirito e la finalità, e che sia coerente con i principi di cui all'Articolo V (2).
- (2) Ai fini della presente Dichiarazione:
 - (a) per «Antartide» si intende la comunità di esseri antartici interdipendenti che esiste all'interno dell'area delimitata dalla Convergenza Antartica, e che comprende il continente antartico, i ghiacci, il mare, i fondali marini, l'atmosfera e gli organismi autoctoni presenti in tale area, nonché le relazioni tra essi; salvo quando il contesto indichi altrimenti, il termine si riferisce anche, collettivamente, agli esseri antartici;
 - (b) per «essere antartico» si intende qualsiasi entità naturale, vivente o non vivente, che esiste in modo costante o periodico all'interno dell'Antartide, e che comprende la terra, l'acqua, il ghiaccio, l'atmosfera, gli organismi autoctoni e le comunità ecologiche, in tutte le loro forme, sia collettivamente sia individualmente, ma che non comprende gli esseri umani, gli organismi non autoctoni o gli oggetti realizzati dall'uomo;
 - (c) per «Comunità Terrestre» si intende l'unica, indivisibile e autoregolata comunità di esseri interconnessi che sostiene, contiene e riproduce tutti gli esseri che fanno parte della Terra;
 - (d) per «coesistenza armoniosa» si intende l'interazione degli esseri umani con gli altri esseri in modi che rafforzino la Comunità Terrestre, e che rispettino e proteggano il diritto di tutti gli esseri ad adempiere al proprio ruolo all'interno della Comunità Terrestre; e
 - (e) per «istituzione» si intende uno Stato, una società o altro ente pubblico o privato che sia soggetto di diritto nell'ordinamento in cui è costituito.
- (3) La presente Dichiarazione non:
 - (a) limita il riconoscimento di ulteriori diritti inerenti o di altro tipo dell'Antartide, o di qualsiasi essere antartico; né
 - (b) nega l'esistenza di diritti, libertà o poteri riconosciuti dal diritto vigente, nella misura in cui siano compatibili con la presente Dichiarazione.

⁸ Si prevede che un'Alleanza Antartica avvii, ove opportuno, processi e istituzioni volti a definire ciò che essa ritiene essere nel miglior interesse dell'Antartide in relazione a specifiche questioni, e a nominare rappresentanti umani incaricati di promuovere tali interessi in seno alle varie istituzioni umane.

- (4) Qualora sussista un conflitto tra un diritto o una libertà inerente riconosciuto nell'Articolo III e una norma di diritto internazionale consuetudinario, un trattato, una norma transnazionale, nazionale o regionale, il common law o il diritto consuetudinario, devono prevalere i diritti o le libertà intrinseci.⁹

⁹ Ciò discende dal fatto che i diritti preesistenti, intrinseci e inalienabili riconosciuti nella presente Dichiarazione non sono stati creati dagli esseri umani, sono anteriori alle leggi umane e non possono essere modificati dagli esseri umani. Se le leggi della Natura prevalgono, ne consegue necessariamente che le leggi umane in conflitto con le leggi della Natura sono intrinsecamente e automaticamente invalide.